

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio  
(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1537 del 2014, proposto da  
Soc di I.D., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli  
avvocati Germana Cassar, Andrea Leonforte, Vincenzo Bonafine, con domicilio eletto presso lo  
studio Andrea Rossini in Roma, via Udine, 7;

contro

G.S. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli  
avvocati Antonio Pugliese, Ernesto Stajano, Enrico Campagnano, Maria Antonietta Fadel, Fabio  
Garella, con domicilio eletto presso lo studio Ernesto Stajano in Roma, via Sardegna, 14;

per l'annullamento

del provvedimento del G. n. P20130225827 del 25.11.2013, con il quale è stato comunicato il rigetto  
della domanda n. 764914 di concessione della tariffa incentivante, a i sensi del D.M. 5 maggio 2011,  
relativa all' impianto fotovoltaico denominato "Impianto fotovoltaico Di Iacovo 2", di potenza pari a  
60 kw, ubicato in Contrada Sant'andrea, Comune di Rotonda.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di G.S. S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2020 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi  
per le parti i difensori come specificato nel verbale;

**Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

L'odierno ricorrente, in data 11 luglio 2012, ha presentato richiesta di concessione delle tariffe  
incentivanti ai sensi del D.M. 5 luglio 2011, per l' impianto fotovoltaico denominato " impianto  
fotovoltaico Di Iacovo 2", di potenza pari a 60 KW, ubicato in contrada Sant'Andra, Comune di  
Rotonda,

entrato in esercizio il 28.06.2012 a seguito di un intervento di nuova costruzione in regime di cessione.

Con nota G./P20120130706 del 28 luglio 2012, il G. ha invitato il Soggetto Responsabile, stante  
l' incompletezza della documentazione allegata alla domanda, ad effettuare un' integrazione,  
intervenuta in data 9 agosto 2012.

A seguito della trasmissione della documentazione integrativa, il G., con provvedimento G./P20130200218 del 17 ottobre 2013, ha comunicato al Soggetto Responsabile il non accoglimento della richiesta di incentivazione in quanto:

- "dall'analisi del dossier fotografico e degli elaborati grafici allegati alla Vostra richiesta è emerso l'impianto in oggetto è stato installato sulla copertura di un manufatto, carente di strutture edilizie verticali atte a delimitare uno spazio di volume definito".
- "l'impianto in oggetto, per le motivazioni di cui al precedente alinea, è dunque un "grande impianto" in quanto non appartenente alla categoria "su edificio";
- "ai fini dell'accesso alle tariffe incentivanti, i soggetti responsabili di "grandi impianti" avrebbero dovuto richiedere al G., ai sensi dell'art. 6 e 8 del D.M. 5 maggio 2011, l'iscrizione all'apposito registro informatico inviando la documentazione di cui all'Allegato 3-A del suddetto Decreto".

Il G. ha altresì concesso un termine di dieci giorni ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241 del 1990 per produrre eventuali osservazioni e documenti ed il Soggetto Responsabile, in data 26.10.13 (prot. G./(...)) ha presentato le proprie osservazioni.

Con Provv. del 25 novembre 2013 (G./P201300225827), il G. ha comunicato al Soggetto Responsabile il non accoglimento della richiesta di incentivazione.

In particolare, il provvedimento di rigetto ha chiarito che "le osservazioni presentate il 26.10.13 non consentono di riconoscere la tipologia installativa "su edificio" in quanto non sono stati allegati ulteriori documenti che permettono il riconoscimento di quanto richiesto in fase di richiesta di ammissione alle tariffe incentivanti. Alla luce di quanto sopra, l'impianto è pertanto da considerarsi un "grande impianto" poiché configurato come "altro impianto" e non operante in regime di scambio sul posto".

Deduce la parte ricorrente la illegittimità dell'atto impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

Si è costituito in giudizio il G.S., deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Alla udienza del 24 gennaio 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Nel merito, il ricorrente contesta la legittimità dell'operato del G. in quanto il manufatto sulla cui copertura è stato collocato l'impianto fotovoltaico dovrebbe ritenersi un "edificio" a tutti gli effetti, con conseguente riconduzione dello stesso alla categoria "piccolo impianto" soggetta ad incentivazione diretta.

Il ricorso è infondato.

Osserva il Collegio come il D.M. 5 maggio 2011, all'art. 4 ha previsto e distinto il differente meccanismo di incentivazione riferito, rispettivamente, ai "piccoli impianti" e ai "grandi impianti", come definiti dal precedente art. 3, nel senso che soltanto i piccoli impianti "limitatamente al periodo

1 giugno 2011-31 dicembre 2011 e a tutto l'anno 2012 (...) sono ammessi all' incentivo senza limiti di costo annuo", mentre per lo stesso arco temporale i grandi impianti "sono ammessi al regime di sostegno nei limiti di costo annuo individuati dalla tabella 1.1."

Per i grandi impianti, infatti, l'accesso alle incentivazioni non è "automatico" e "diretto" - e, cioè, con la presentazione semplice dell' istanza corredata dalla documentazione prescritta - ma subordinato, ai sensi dell'art. 8 del d.m., all' iscrizione in un apposito registro informatico con invio della documentazione indicata nell'Allegato 3-A del suddetto Decreto.

L'art. 3 lett. g), D.M. 5 maggio 2011, fornisce la definizione generale di " impianto fotovoltaico realizzato su un edificio" come "l'impianto i cui moduli sono posizionati sugli edifici secondo le modalità individuate in allegato 2", mentre alla lettera u) per "piccoli impianti", nei sensi di " impianti fotovoltaici realizzati su edifici che hanno una potenza non superiore a 1000 kW, gli altri impianti fotovoltaici con potenza non superiore a 200 kW operanti in regime di scambio sul posto, nonché gli impianti fotovoltaici di potenza qualsiasi realizzati su edifici ed aree delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001", e in via residuale qualifica come "grandi impianti" alla lettera v) "un impianto fotovoltaico diverso da quello di cui alla lettera u)".

Nella fattispecie oggetto del presente ricorso appare documentato che l'impianto – denominato "Impianto fotovoltaico Di Iacovo 2" - risultava installato sulla copertura di un manufatto carente di strutture edilizie verticali atte a delimitare uno spazio di volume definito, rientrando, pertanto, nella categoria "grande impianto", in considerazione della assenza del requisito della realizzazione "su edificio" di cui all'art. 3, lett. u) del D.M. 5 maggio 2011.

L'allegato 2 - che, unitamente all'allegato 1, costituisce è parte integrante del D.M. 5 maggio 2011) stabilisce infatti:

- al punto 1, che ai fini dell'accesso alla "tariffa pertinente, i moduli devono essere posizionati su un edificio così come definito dall'art. 1, comma 1, lettera a), del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 , e successive modificazioni ...";

- al punto 2, che "non rientrano nella definizione di edificio le pergole, le serre, le tettoie, le pensiline, le barriere acustiche e le strutture temporanee comunque denominate".

L'art. 1, co. 1, lett. a), D.P.R. n. 412 del 1993, definisce l'"edificio" come "un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi:

l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici"; il successivo art. 3 contiene una "classificazione generale degli edifici per categorie" con ordinamento basato sulla specifica "destinazione d'uso".

Rileva il Collegio come il manufatto oggetto dell'odierno ricorso non rientri nella definizione del menzionato art. 1, co. 1, lett. a), d.P.R.; conseguentemente, lo stesso non aveva titolo per accedere alla tariffa incentivante prevista per l'impianto fotovoltaico realizzato su edifici.

Né rileva la circostanza che la società ricorrente abbia depositato in atti documentazione fotografica attestante una variazione strutturale dell'originario manufatto; ciò in quanto la richiesta di incentivazione deve essere esaminata dal G. sulla base dei documenti contenuti nella domanda iniziale,

risultando, pertanto, irrilevanti eventuali successive modifiche che, peraltro, nella fattispecie in oggetto, risultano effettuate a notevole distanza di tempo rispetto alla domanda inviata dal Soggetto Responsabile.

Parimenti non può avere rilevanza la circostanza che la società ricorrente sia munita di idonei titoli edilizi che qualificerebbero come "edificio" il manufatto di cui è causa (in particolare S.C.I.A. n. 16 del 30.06.11 consistente nel "montaggio di un pannello in lamiera coibentata sulla parete lato ovest del capannone (preesistente) con modifica dei prospetti"), atteso che la disciplina edilizia si incentra sulla diversa - e più ampia - nozione di "manufatti edilizi" di cui all'art. del D.P.R. n. 412 del 1993.

Come già evidenziato da questo Collegio, infatti, il D.M. 5 maggio 2011 recepisce la nozione di edificio da una fonte specificamente diretta a disciplinare le attività relative agli "impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia" (il menzionato D.P.R. n. 412 del 1993), il che spiega (tra l'altro) perché la relativa nozione faccia riferimento a strutture edilizie "esterne" che "delimitano uno spazio di volume definito" (cfr. TAR Lazio, sez. I ter, n. 1300/18).

La distinzione tra "piccoli impianti" e "grandi impianti", di cui alle lettere u) e v) dell'art. 3 del D.M. 5 maggio 2011, presuppone, dunque, l'appartenenza al genus degli impianti fotovoltaici installati su edifici, definiti dalla precedente lettera g), come è reso del tutto evidente dalla stessa definizione di "piccoli impianti" che ricomprende appunto "gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici che hanno una potenza non superiore a 1000 kW, gli altri impianti fotovoltaici con potenza non superiore a 200 kW operanti in regime di scambio sul posto, nonché gli impianti fotovoltaici di potenza qualsiasi realizzati su edifici ed aree delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001".

In assenza di conformità alle prescrizioni tecniche di cui all'allegato 2 e alle Regole applicative, non può che trovare applicazione la residuale indicazione tipologica di cui alla lettera v), relativa appunto ad "impianto fotovoltaico diverso da quello di cui alla lettera u" il quale, ai fini dell'incentivazione richiede, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 5 maggio 2011 "l'iscrizione all'apposito registro informatico inviando la documentazione di cui all'Allegato 3-A del suddetto Decreto".

Il Soggetto Responsabile, dunque, ai fini dell'accesso alle tariffe incentivanti, avrebbe dovuto richiedere al G. l'iscrizione all'apposito registro informatico inviando la documentazione di cui all'Allegato 3-A.

Conseguentemente e per i motivi esposti, il ricorso è infondato e, pertanto deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, nei confronti del G., delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

### **Conclusione**

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Mario Alberto di Nezza, Presidente FF

Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore

Luca De Gennaro, Consigliere